

CITTÀ DI
ROMANO DI LOMBARDIA



CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI ROMANO DI LOMBARDIA E COLOGNO AL SERIO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di ottobre, tra il Comune di Romano di Lombardia c.f. 00622580165, legalmente rappresentato dal Sindaco Sebastian Nicoli ed il Comune di Cologno al Serio c.f. 00281170167, legalmente rappresentato dal Sindaco Chiara Drago, si conviene e stipula quanto segue;

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione Comunale di Romano di Lombardia con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 30 settembre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile e l'Amministrazione Comunale di Cologno al Serio, con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 26 settembre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del DPR del 04.12.1997, n. 465;

ART. 1

OGGETTO E FINE

I Comuni di Romano di Lombardia e di Cologno al Serio, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, salvaguardando i principi di efficacia, efficienza ed economicità con significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2

COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Romano di Lombardia assume la veste di Comune capo convenzione. Al suddetto Comune compete la tenuta della gestione contabile ed amministrativa del servizio nonché l'assunzione di tutti i provvedimenti concernenti la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici del Segretario Comunale. I suddetti provvedimenti saranno assunti sentito il parere del Sindaco del Comune di Cologno al Serio.

ART. 3

NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario Comunale. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 dell'ex C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali.

ART. 4

MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che il Segretario Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti firmatari. Il Sindaco del Comune di Romano di Lombardia provvederà, di concerto con l'altro Sindaco, ad accordare congedi ordinari, permessi, aspettative, permessi per corsi o altro.

ART. 5

ORARI DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative correlato alla complessità delle problematiche degli enti stessi e comunque per un ammontare settimanale non inferiore a 48 ore complessive. Inoltre il Segretario Comunale dovrà garantire presso il Comune di Romano di Lombardia, un orario settimanale di servizio parametrato all'orario osservato dai dipendenti di detto Comune, comprendente anche non meno di 2 mattine del sabato di ogni mese.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni e, sentito il Segretario Comunale, potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6

RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale e al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione, il quale provvederà al pagamento delle stesse entro i successivi trenta giorni. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali e dai successivi rinnovi contrattuali, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Comune a) Romano di Lombardia 50%;

Comune b) Cologno al Serio 50%.

ART. 7

SPESE DI VIAGGIO

Al Segretario Comunale, ai sensi dell'art 45, comma 2 del CCNL del 16.5.2001, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili per gli spostamenti tra le due sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le relative funzioni.

Le stesse saranno paramtrate ad un quinto del costo, a litro, della benzina verde per ogni chilometro percorso.

Il rimborso di dette spese sarà effettuato, con cadenza periodica, dal Comune capo convenzione ed il relativo onere sarà posto a carico del Comune di Cologno al Serio.

ART. 8

MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

Al ricorrere dei presupposti previsti dall'art 41, 4° comma del CCNL del 16.05.2001 e del contratto integrativo del 22.12.2003, al Segretario Comunale potrà essere corrisposta una maggiorazione delle retribuzioni di posizione in godimento. In tal caso il singolo ente procederà alla valutazione delle condizioni di cui all'allegato "A" a detto contratto integrativo tenendo presente che, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 13 gennaio 2009, la percentuale massima della maggiorazione in esame, nella misura del 50%, è insuperabile anche nel caso di segreteria convenzionata.

La singola percentuale di maggiorazioni stabilita dal Comune sarà erogata dal Comune capo convenzione contestualmente al pagamento della retribuzione mensile.

Qualora la somma delle singole maggiorazioni risulti superiore al 50% della retribuzione di posizioni in godimento, al Segretario Comunale verrà corrisposta una maggiorazione nel limite del 50% e i relativi oneri saranno imputati tra i due Comuni in misura pari alle singole percentuali e, qualora queste risultino entrambe superiori al 25%, il riparto della spesa avverrà in base a quanto stabilito dall'art. 6 della presente convenzione.

ART. 9

INDENNITA' DI RISULTATO

Al Segretario Comunale, sarà attribuita la retribuzione di risultato prevista dall'art. 42 del CCNL del 16.05.2001 al ricorrere dei presupposti specificati dallo stesso.

Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della suddetta retribuzione, ognuno dei due Sindaci procederà alla relativa valutazione afferente al periodo in cui è stato in corso il convenzionamento e correlato al 50% del monte salari relativo a detto periodo. La suddetta retribuzione verrà erogata dal Comune capo convenzione e posta a carico dei rispettivi Comuni in base alle percentuali come sopra specificate.

ART. 10

FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 11

DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di anni 2 (due) a partire dalla presa in servizio del titolare della convenzione.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni Comunali;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazione Comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 90 giorni.

Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare .

Nel caso di scioglimento della convenzione il Segretario Comunale rimarrà titolare della sede di Romano di Lombardia.

ART. 12

REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 13

NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, dei CCNL di categoria, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, al Ministero dell'Interno, Albo regionale dei Segretari Comunali e Provinciali per i conseguenziali provvedimenti.

La presente convenzione predisposta su supporto informatico non modificabile viene letta, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, dalle parti e dalle medesime sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, previa verifica della validità della stessa firma digitale.

Per il Comune di Romano di Lombardia: il Sindaco Sebastian Nicoli

Per il Comune di Cologno al Serio: il Sindaco Chiara Drago